

g) l'introduzione di *forme organizzative della didattica più compatte*, anche attraverso soluzioni che prevedano una effettiva cooperazione di più docenti su aree di insegnamenti coordinati, con un'unica verifica conclusiva che comporti l'acquisizione di un numero congruo di CFU entro il limite massimo di esami stabilito dalla nuova normativa;

h) il *riconoscimento delle conoscenze, delle competenze e abilità professionali o di esperienze di formazione pregressa solo in termini rigorosamente individuali* e attraverso puntuali procedure di accertamento e certificazione, entro i limiti fissati;

i) il *raccordo con i percorsi formativi della scuola secondaria* nell'ambito degli obiettivi indicati dalla legge n. 1/07 e dei relativi decreti di applicazione;

l) la *sperimentazione di metodi didattici più avanzati e più interattivi*, anche sulla base di una riflessione teorica e della diffusione delle migliori pratiche, che sarà oggetto di specifiche azioni del Ministero; tra le azioni da incentivare, va prevista la diffusione di corsi di studio e singoli insegnamenti in lingua straniera, in particolare in inglese.

1.4.3. L'introduzione dei nuovi percorsi può avvenire gradualmente. Nessun incentivo è previsto per una immediata applicazione della riforma; è preferibile – evidentemente – assicurare un tempo adeguato alle attività di progettazione, anche tenendo conto degli effetti prevedibili della valutazione ex-post sul livello dei finanziamenti statali in favore dei singoli Atenei. E' anche possibile per le Università prevedere l'introduzione dei nuovi percorsi in tempi differenti per grandi aree, o in tempi successivi per i corsi dei due livelli.

1.4.4. Sulla base della segnalazione di evidenti incongruenze degli attuali SSD definiti nelle tabelle delle classi di laurea allegate ai predetti decreti ministeriali del 16 marzo 2007, è possibile richiedere al Ministero una eventuale revisione, con procedura semplificata.

1.5. Mobilità e altre azioni rivolte agli studenti

Per favorire una maggiore e più effettiva mobilità degli studenti e per generalizzare altre azioni di miglioramento si individuano inoltre come azioni da attuare:

a) l'adozione anche sulla base di accordi tra università di modalità di riconoscimento dei CFU nei passaggi fra corsi di studio nella misura maggiore possibile e comunque in misura normalmente e notevolmente superiore al minimo stabilito dai decreti ministeriali, in particolare quando si tratti di CFU pertinenti ai medesimi settori disciplinari;

b) l'adozione di sistemi di accertamento dei requisiti per l'iscrizione ai corsi di studio di secondo livello individuati in modo da evitare che l'ammissione sia di fatto riservata solo a chi proviene da una specifica classe di laurea o, addirittura, da un particolare corso di laurea, definendo con chiarezza le conoscenze e le competenze richieste, ed escludendo adozioni di fatto del numero chiuso;